

Art. 387 Effetti del lodo

Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

Esecutività del lodo - diritto transitorio

La procedura e le condizioni di esecuzione di un lodo arbitrale svizzero sono retti dal diritto vigente al momento in cui è stato avviato il procedimento esecutivo davanti all'autorità giudiziaria competente e ciò vale anche per il regime delle eccezioni a norma dell'art. 81 LEF. Se l'istanza di rigetto dell'opposizione è stata proposta dopo il 1.1.2011 l'esecuzione del lodo è disciplinata dagli art. 335 segg. CPC (c. 4). L'unica prova per l'esecutività richiesta all'art. 387 CPC è quella della comunicazione del lodo arbitrale alla parte soccombente. Il carattere esecutivo dello stesso discende direttamente, per legge, da siffatta comunicazione, per cui un'attestazione di esecutività ex art. 386 cpv. 3 CPC non è indispensabile. Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (TI) 14.2011.96 del 16.8.2011

Rigetto dell'opposizione - prova dell'esecutività

Il legislatore, con la revisione degli art. 79 e 80 LEF, ha rinunciato all'esigenza del passaggio in giudicato del titolo sul quale è fondata l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione (FF 2006, 6746 ad art. 312): è ora sufficiente che lo stesso sia esecutivo (c. 4.3). L'unica prova per l'esecutività richiesta all'art. 387 CPC è quella della comunicazione del lodo arbitrale alla parte soccombente. Il carattere esecutivo dello stesso discende direttamente, per legge, da siffatta comunicazione. Un'attestazione – se non del fatto che il lodo è stato comunicato alla parte soccombente – è pertanto inutile (c. 5.2) Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (TI) 14.2011.96 del 16.8.2011 in RtiD 2012-I p. 975